



**SLAI PROL COBAS FEDERATO S.L.A.I. COBAS**

**FEDERAZIONE AUTISTI OPERAI**

Spett.le **I.N.P.S. – Via Ciriaco De Mita, 21 – 00144 ROMA** (via pec / AR)

Spett.le **I.N.L. - Piazza della Repubblica, 59 - 00185 ROMA** (via pec / AR)

E p.c.                    **C.G.I.L.** (via pec-email)  
                              **C.I.S.L.** (via pec-email)  
                              **U.I.L.** (via pec-email)  
                              **Confindustria** (via pec.email)

Mira, 30-09-2019

oggetto: **IMPUGNAZIONE CONVENZIONE PER LA MISURAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE**

**Con la presente il sottoscritto DORIGO PAOLO in nome e per conto della OS SLAI PROL COBAS e della OS FEDERAZIONE AUTISTI OPERAI**, in qualità di legale rappresentante p.t.

#### **IMPUGNA**

**La CONVENZIONE PER LA MISURAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE sottoscritta in ROMA in data 19 settembre 2019, perché incostituzionale, antisindacale, illegittima ed illecita**

Per i seguenti **MOTIVI**

- 1) L'art. 39 della Costituzione proclama che l'organizzazione sindacale è libera: la convenzione sottoscritta, invece pone dei limiti alla partecipazione sindacale, escludendo le organizzazioni minori.
- 2) Ciò costituisce un comportamento antisindacale perché impedisce la crescita delle organizzazioni sindacali solo apparentemente meno rappresentative, atteso peraltro che il dato nazionale unico previsto annulla e non considera le realtà territoriali, aziendali e di settore, non permettendone la partecipazione alle trattative per i contratti nazionali di categoria;
- 3) La convenzione sottoscritta è, altresì, illecita, ancor più che illegittima, atteso che esclude la possibilità per i lavoratori di farsi rappresentare in sede contrattuale dal sindacato liberamente scelto e voluto;
- 4) Il pretesto giustificativo della convenzione pare essere la delegittimazione dei "contratti pirata" certamente peggiorativi di quanto non siano già di parte padronale diversi CCNL, senza ricordare che le stesse OO.SS. CGIL CISL UIL hanno siglato nel tempo vari di questi "contratti pirata", per esempio quelli sulla vigilanza non armata, sul trasporto merci (riferito agli autisti), sulle "cooperative agricole", il multiservizi, ecc.
- 5) La fragilità di quanto deciso nella convenzione suddetta emerge anche dal fatto che il contributo economico all'INPS da parte di CGIL-CISL-UIL è risibile poiché corrispondente a circa 2 stipendi di un anno di lavoro quando la mole di lavoro che tale incombenza rappresenta non è quantificabile e certamente ben maggiore di quanto previsto;
- 6) L'INPS e l'INL hanno inoltre prevaricato le proprie funzioni in quanto in tal modo avallano le incostituzionali ed antidemocratiche esclusioni dalla sede contrattuale nazionale di categoria che già

in alcuni CCNL CGIL CISL e UIL hanno iniziato a sottoscrivere facendo esplicito riferimento all'illegittimo protocollo 10.1.2014, che esclude le OO.SS. non firmatarie di tale protocollo dalla possibilità di partecipare all'elezione di RSU;

- 7) L'intero protocollo è altresì illegittimo perché non menziona mai le RSA nominate dalle OO.SS. non firmatarie del protocollo 10.1.2014, e omette di descrivere le modalità antidemocratiche con cui le stesse CGIL CISL UIL nominano in moltissime aziende le proprie RSA;
- 8) INPS ed INL in tal modo fagocitano la mancanza di rappresentanza dandogli una veste, comunque, arbitraria;
- 9) Escludere altre organizzazioni sindacali lede i basilari criteri di democrazia;
- 10) E' altresì illegittimo far sì che siano le aziende a comunicare quali siano i sindacati cui fare riferimento, atteso che viene data delega al soggetto che deve essere, invece, controllato;
- 11) Anche in tal senso la convenzione è illegittima essendo riferita all'adesione di 22.395 aziende ove lavorano 2.300.000 lavoratori su oltre i 20 milioni di lavoratori dipendenti e subordinati in condizione di occupati. La convenzione, inoltre, rende inattendibile il dato così estrapolato della rappresentanza, atteso che non tutti i lavoratori comunicano la loro iscrizione al sindacato e non si può imporre loro tale scelta: ne consegue la non conformità tra la rappresentanza di fatto e quella voluta dalla convenzione, oltre ad imporre dichiarazioni tali da ledere la privacy dei lavoratori;
- 12) La convenzione è illegittima perché determina anche sotto questo profilo un comportamento antisindacale ed incostituzionale, ledendo i principi basilari del nostro ordinamento giuridico il che è tanto più grave se si considera che alla convenzione hanno partecipato due enti pubblici diretta emanazione del Governo e dello Stato;
- 13) La finalità della convenzione risulta quella di impedire la partecipazione dei SINDACATI DI BASE al partecipare ai tavoli di contrattazione collettiva in chiara violazione dell'art 39 della Carta Costituzionale; E' evidente che la Costituzione italiana in tale materia è superiore alla normativa limitativa continentale stilata dal Ministro del Lavoro il 26 settembre 2014 (governo Renzi).

Per tutti tali motivi le OO.SS. SLAI PROL COBAS e FEDERAZIONE AUTISTI OPERAI aventi carattere nazionale, peraltro essendo SLAI PROL COBAS federata all'organizzazione sindacale S.L.A.I. cobas avente sede legale a Pomigliano d'Arco (NA), atteso che è già stato riconosciuto in plurime sentenze anche di Cassazione il carattere nazionale di detta organizzazione,

DIFFIDA l'INPS e l'INL a porre in essere quanto sottoscritto nel protocollo 18.09.2019 in quanto vessatorio e discriminante e foriero di danni politico/sindacali ed anche economici alle sottoscritte OO.SS.

Pertanto, nel porre distinti saluti, le scriventi OO.SS. rimangono in attesa di Vs. sollecito ed opportuno riscontro preannunciando, in mancanza, ogni idonea iniziativa a tutela dei diritti dei lavoratori e sindacali.

Dorigo Paolo

Rappresentante legale SlaiProlCobas

Rappresentante legale Federazione Autisti Operai